



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2013, proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Superiore per la Situazione di Grave Criticita' per i Rifiuti Urbani della Provincia di Roma, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Comune di Albano Laziale, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso Fabrizio Pietrosanti in Roma, via di Santa Teresa, 23;
Pontina Ambiente Srl;
Regione Lazio;
Roma Capitale, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Magnanelli e Angela Raimondo, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

Ama S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Sbrana, Damiano Lipani e Laura Mammucari, con domicilio eletto presso Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna, 40

***per la riforma dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sezione II-bis, n.
692/2013***

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albano Laziale e di Roma Capitale, nonché di Ama S.p.a.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Bucalo, nonché l'avvocato Paparo per delega dell'avv.to Pietrosanti, l'avvocato Magnanelli, l'avvocato Sbrana e l'avvocato Lipani

Rilevata la particolare delicatezza delle questioni sollevate dalle parti, in quanto concernenti aspetti di determinante rilievo per il rispetto delle fondamentali esigenze della qualità della vita e di salvaguardia della salute delle popolazioni prese in considerazione nei provvedimenti impugnati in primo grado;

Preso atto del contenuto delle disposizioni recentemente emanate in materia dal legislatore ;

Considerato che le impugnature statuizioni emesse dal T.A.R. del Lazio – pur mirando a salvaguardare interessi di rilievo costituzionale inerenti la qualità della

vita e il diritto alla salute di coloro che abitano in prossimità dei siti presso i quali è prevista la giacenza dei rifiuti – se confermate comporterebbero presumibilmente l’insorgenza di ulteriori e ancor più gravi situazioni di emergenza, che l’autorità amministrativa competente per legge ha inteso affrontare a seguito di un’istruttoria comunque articolata;

Considerato che, in attesa che la sentenza di primo grado approfondisca le delicate questioni sollevate dalle parti, emergono elementi tali da indurre a consentire l’esecuzione degli atti impugnati in primo grado, affinché la situazione – come rappresentato dalle Autorità competenti – non si aggravi, con possibili emergenze di carattere sanitario e di ordine pubblico;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1316/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)